

Città di Piedimonte San Germano

Provincia di Frosinone



Medaglia d'Argento al Merito Civile

Ufficio Segreteria

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 23/12/2019

OGGETTO: Festeggiamenti nella notte di Natale e di Capodanno 2019. Divieto vendita per asporto e consumo itinerante di bevande in lattine e contenitori di vetro dalle ore 19.00.

IL SINDACO

Premesso che, in occasione della vigilia di Natale e di Capodanno, si verificheranno sul territorio una serie di feste e veglioni con afflusso di pubblico e possibile consumo di bevande in strada;

Considerato che, il consumo in strada di bevande contenute in lattine o contenitori di vetro potrebbe determinare pregiudicare il decoro delle strade con abbandono di rifiuti e pericolo per la pubblica incolumità;

Ritenuto, pertanto, necessario individuare misure idonee ad impedire il verificarsi di insidie o episodi pericolosi per l'incolumità delle persone;

Visti:

- l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, ss.mm.ii.;
- Il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18.06.1931, n. 773, ed in particolare i Capi III e IV, rispettivamente " Delle autorizzazioni di polizia " e " Dell'inosservanza degli ordini delle Autorità di Pubblica Sicurezza e delle contravvenzioni";
- Il D.L. n. 92/ 2008, convertito in Legge n. 125/2008;

ORDINA

- 1) per ragioni di sicurezza pubblica, in occasione dei festeggiamenti che si terranno nella notte del 24 dicembre e del 31 dicembre 2019, il divieto assoluto, in tutto il territorio cittadino, di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine a partire dalle ore 19.00 del 24 dicembre 2019 e del 31 dicembre 2019 fino alla chiusura degli esercizi e al termine dei festeggiamenti, secondo le seguenti prescrizioni. La somministrazione dovrà avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande dovranno essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita di bevande in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi.

- 1) è, altresì, fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche e aperte al pubblico.

I suddetti divieti non operano qualora la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano esclusivamente all'interno dei locali.

Ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii, 3 considerato il numero degli esercenti pubblici e dei possibili consumatori che rende particolarmente gravosa la notifica personale, si dispone la pubblicazione all'albo pretorio on line, nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione News/notizie.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia comunicata:

- alla Prefettura;
- al Comando Polizia Municipale;
- alla locale stazione Carabinieri;

AVVERTE

Che in caso di inottemperanza, il contravventore sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 c.p., fatta salvo l'applicazione della sanzione amministrativa da 25 auro a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis TUEL.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo della Regione Lazio entro 60 giorni, ai sensi della Legge 1034/71 e s.m.i. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni ai sensi del D.P.R. n. 1199/71 e ss.mm.ii.



IL SINDACO

Avv. Gioacchino Ferdinandi